



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Ma stropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere (relatore)
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I° Referendario
dott. Gianluca Bragho'	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 17 settembre 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza n. 59 del 4 settembre 2008, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza dell'11 settembre 2008 per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di San Genesio ed Uniti (Pv) ed il rinvio all'odierna adunanza;

Udito il relatore, Avv. Giuliano Sala

Ritenuto

Il Sindaco del Comune di San Genesio e Uniti (Pavia), con nota prot 5950, in data 18 luglio 2008, ha chiesto alla Sezione – ai sensi dell'art. 7 comma ottavo, della legge 131/2003 – di rendere apposito parere in ordine alla possibilità o meno, per i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, eletti in Parlamento, di cumulare l'indennità di carica di sindaco con quelle inerenti la carica di parlamentare.

L'Amministrazione comunale ha inoltrato la richiesta di parere in trattazione ritenendo che sussistono i presupposti di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove si prevede che le Regioni, i comuni, le Province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La richiesta si palesa ammissibile con riferimento a taluni parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata:

a) non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della costituzione, i comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione della Corte, come ha fatto il comune di San Genesio;

b) la richiesta, inoltre, non riguarda giudizi civili, amministrativi o penali in corso;

c) essa, altresì, attiene alla materia della contabilità pubblica, intesa nell'accezione comune di un complesso di norme e di principi generali che presiede alla gestione finanziaria e patrimoniale dello stato e degli Enti pubblici.

Considerato

Il quesito rientra nella disciplina dettata lato sensu per il contenimento dei c.d. "costi della politica".

Il problema prospettato nel quesito concerne i limiti di ammissibilità di indennità percepibili per l'espletamento di incarichi pubblici ed ancora più a

monte gli ambiti di incompatibilità tra funzioni pubbliche elettive. Gli interventi legislativi intesi a limitare la c.d. "spesa della politica" hanno in sostanza investito le più ricorrenti ipotesi nelle quali non si verificano casi di incompatibilità e nel quali sussisterebbe in astratto il diritto a percepire l'indennità per ciascuna delle due cariche.

In particolare la legge finanziaria per il 2008, nel modificare il testo dell'art. 83 t.u.e.l., ha previsto il divieto di cumulo tra i gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri degli enti territoriali e le indennità parlamentari.

D'altro canto detta norma ha anche inteso evitare che vengano percepite ambedue le indennità spettanti per incarichi elettivi parlamentari e negli enti locali nel periodo intercorrente tra elezione alla seconda funzione ed opzione tra incarichi incompatibili.

Il legislatore non si è invece occupato delle altre ipotesi nelle quali per taluni più ridotti ambiti non sussistono incompatibilità, quale l'essere contemporaneamente sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e incarico parlamentare.

Queste ipotesi si presentano obiettivamente in controtendenza rispetto al generale indirizzo di contenimento di spesa sotteso alla logica restrittiva delle spese della politica sul quale si fondano le norme di cui si parla.

Nel mettere in evidenza questa circostanza la Sezione prende atto che i limiti di cumulabilità, così come la incompatibilità, costituendo deroga e generali principi di remunerazione nella forma indennitaria degli incarichi pubblici, possono essere fissati esclusivamente dalla legge.

Ne deriva, conclusivamente, che il legislatore non ha precluso agli interessati che si trovassero nella condizione descritta nel quesito, la facoltà, per chi esercita la funzione parlamentare, di cumulare l'indennità di deputato o senatore con quella di sindaco, spettategli nella misura fissata dalla legge per la classe di appartenenza del comune interessato.

Tale la conclusione cui non può non pervenirsi in relazione alla fattispecie de qua, alla luce del dettato normativo letterale previsto dalla legge 244/2007

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Cons. Giuliano Sala)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 22 settembre 2008
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)